

*Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile*



**CAPITOLATO**

**FURTO**

Lotto n. 4  
CIG. Z8D28BC8EB

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### DEFINIZIONI

<b>ASSICURATO</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di assicurazione
<b>BROKER</b>	In Più Broker Srl
<b>CONSUMATORE</b>	la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta
<b>CONTRAENTE</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>FURTO</b>	l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene
<b>INDENNIZZO</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>PRIMO RISCHIO ASSOLUTO</b>	l'assicurazione di una parte della totalità del valore delle cose assicurate, senza l'applicazione del disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale)
<b>PRIMO RISCHIO RELATIVO</b>	l'assicurazione di una parte della totalità del valore delle cose assicurate in relazione alla totalità del valore complessivo
<b>PROFESSIONISTA</b>	la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale utilizza il contratto di assicurazione
<b>RAPINA</b>	la sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene
<b>SCIPPO</b>	la sottrazione della cosa mobile altrui strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene
<b>SCOPERTO</b>	la percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>SOCIETÀ</b>	l'impresa assicuratrice
<b>VALORE INTERO</b>	l'assicurazione della totalità del valore delle cose assicurate

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio**

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 (sessanta) giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### **Art. 1 bis - Revisione dei prezzi e delle clausole contrattuali**

Per i contratti di durata poliennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione, da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'art. 1 e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria contro risposta di revisione.

In casi di disaccordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

### **Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

### **Art. 3 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 4 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893 comma 1 del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successive al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza secondo la procedura di cui agli art. 1 e 1 bis e con decorrenza del termine di 30 giorni dalla ricezione della citata dichiarazione.

### **Art.5 Clausola di recesso**

In caso di mancato accordo tra le parti, ai sensi dell'art. 1 bis, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione, il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui all'art. 1 bis, presentata dall'Assicuratore, ovvero nei casi del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

Qualora alla data di effetto del recesso, l'Amministrazione non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore si impegna a prorogare l'Assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 giorni, L'amministrazione contestualmente provvedere a corrispondere il relativo premio.

#### **Art. 6 Recesso in caso di sinistro**

Nel caso di contratto stipulato da:

- Consumatore: a seguito della denuncia di qualunque sinistro successivo al secondo, effettuata a termini di polizza nell'ambito dell'intera durata del contratto, è in facoltà di entrambe le Parti di recedere dal contratto. Tale facoltà può essere esercitata fino al 60° giorno successivo al pagamento dell'indennizzo od alla contestazione formale del sinistro. Il contratto cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di spedizione della raccomandata con cui si comunica il recesso. In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, il Contraente avrà diritto al rimborso del premio netto per la parte relativa al periodo di rischio non corso o per la parte di premio eventualmente residua a seguito del pagamento dell'indennizzo.
- Professionista: dopo ogni sinistro e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 7 Durata dell'assicurazione**

Il contratto di assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 30/09/2019 e termina alle ore 24:00 del 30/09/2020, e non è previsto il tacito rinnovo. Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 180 (centoottanta) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.

In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura

#### **Art. 8 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 9 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

### Art. 10 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
  - 1) rottura, scasso;
  - 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al presente art. alla lettera a) punto 1.

Sono parificati ai danni del furto o della rapina i guasti e i danni causati alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.

### Art. 11 Sufficienza delle caratteristiche costruttive e dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate

L'assicurazione, salvo quanto viene diversamente dichiarato in polizza, è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che:

- a) le mura esterne, i soffitti, i pavimenti e le pareti interne della costruzione che separano i locali occupati dall'Assicurato da quelli confinanti, siano integri e di spessore normale e facciano parte di un fabbricato costruito in vivo e cotto, portato completamente a termine, che abbia una copertura con manto esterno incombustibile e con linea di gronda situata, in linea verticale, ad una altezza non inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- b) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fisse al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadrati.

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione o di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello sopra indicato, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà comunque all'Assicurato il 100% dell'importo liquidato a termini di polizza.

### Art. 12 Esclusioni

sono esclusi i danni:

- a) verificatesi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosione anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - 2) da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
  - 3) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi.
- f) Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- g) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- h) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

#### **Art. 13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 14 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 10 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la

Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

#### **Art. 15 Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 16 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 17 Mandato dei Periti**

I Periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;

c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 14;

d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 16 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 18 Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

#### **Art. 19 Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto

per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 20 Riduzione somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a primo rischio relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme e limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; Il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 6.

#### **Art. 21 Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

#### **Art. 22 Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente — superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 23 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'articolo 12 lettere c) e d).

Se l'Assicurato è una impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento, può richiedere:

- a) l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- b) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

#### **Art. 24 Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

#### **Art.25 Forma di garanzia a primo rischio relativo**

Quando l'assicurazione è prestata nella forma a "primo rischio relativo", si conviene che agli atti del disposto dell'art. 21 sarà considerato il valore complessivo dichiarato e non la somma assicurata che rappresenta unicamente il limite massimo di indennizzo.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 14 lettere c) e d), saranno ripartite tra la Società ed il Contraente in proporzione ai rispettivi interessi.

#### **Art. 26 Forma di garanzia a primo rischio assoluto**

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 14 lettere c) e d), saranno ripartite tra la Società ed il Contraente in proporzione ai rispettivi interessi.

#### **Art. 27 Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**

Con periodicità semestrale, la Società s'impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie *offerte* su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente preferibilmente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 28 CONDIZIONI PARTICOLARI (che derogano le condizioni generali di assicurazione)**

##### **CLAUSOLA PORTAVALORI**

**FORMA A** - Assicurazione riferita a portavalori nominativamente indicati

1. Con facoltà, soltanto in determinati casi di impedimento, di sostituire la persona nominata con altra non nominata.
2. Con facoltà, in qualsiasi caso di impedimento, di sostituire la persona nominata con altra scelta fra due pure nominate.
3. Con facoltà, in qualsiasi caso di impedimento, di sostituire la persona nominata esclusivamente con altra pure nominata e con estensione della garanzia al rischio del temporaneo deposito dei valori presso alberghi, clienti, ecc.

**FORMA B** - Assicurazione riferita a portavalori non nominativamente indicati purché appartenenti ad una stessa sede.

1. Assicurazione riferita a portavalori nominativamente indicati con facoltà, soltanto in determinati casi di impedimento, di sostituire la persona nominata con altra non nominata.

Alle condizioni tutte della presente polizza, in quanto non derogate dalle condizioni che seguono: si assicurano denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori contro:

- ▶ Il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- ▶ Il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- ▶ Il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- ▶ la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulle persone in appresso nominate, adibite al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi:

1. **(Area I Cassiere) Sig. Matano Pietro fino alla concorrenza di Euro 230.000,00**
2. **(Area III Sostituto Cassiere) Sig. Daniele di Domenico fino alla concorrenza di Euro 230.000,00**
3. **(Area II Addetto) Sig.ra Brisotti Laura fino alla concorrenza di Euro 230.000,00**

Ciascuna delle persone sopra nominate, in caso di impedimento dovuto a ferie, malattie od a comprovate circostanze estranee al rapporto di lavoro, può essere, senza obbligo di informarne la Società, sostituita temporaneamente con altra persona.

Quando l'impedimento superi i 30 giorni, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il cognome ed il nome del sostituto.

L'assicurazione è operante alla condizione che le persone sopra nominate e quelle destinate a sostituirle nei casi di impedimento:

- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni ne superiore ai 65 anni e dipendenti del Contraente od il Contraente stesso;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori, fatta eccezione per l'eventuale coesistenza di garanzia portavalori prestata, con il massimo di Euro 1.500,00, come estensione di altra garanzia.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente. Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti agli istituti di polizia privata sono convenzionalmente equiparati a dipendenti.

- a) L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.
- b) Per servizio esterno si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali del Contraente.
- c) Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto dei valori, dipendenti dallo stesso Contraente ed indicate anche in polizze diverse della stessa Società, l'assicurazione si intende limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse.
- d) L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, e ciò senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- e) Le persone che svolgono le mansioni di accompagnatore devono essere di età non inferiore ai 18 anni ne superiore ai 65 anni e non avere minorazioni fisiche che le rendano inadatte al compito cui sono adibite.
- f) I trasporti di valori:
  - sino a Euro 300.000,00 possono essere effettuati con o senza autovettura blindata ovvero con o senza furgone blindato;
  - oltre Euro 300.000,00 sino a Euro 500.000,00 devono essere effettuati con autovettura blindata o furgone blindato;
  - oltre Euro 500.000,00 devono essere effettuati con furgone blindato;

alle condizioni che seguono, essenziali per l'efficacia del contratto:

## 1. Trasporti senza furgone blindato o autovettura blindata

### 1.1. i trasporti devono essere effettuati:

- sino a € 26.000,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, con qualsiasi mezzo di locomozione,
- da € 26.001,00 a € 78.000,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato almeno da un dipendente del Contraente e con qualsiasi mezzo di locomozione;
- da € 78.001,00 a € 160.000,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato almeno da due dipendenti del Contraente, dei quali almeno uno munito di arma da fuoco, a con qualsiasi mezzo di locomozione;
- da € 160.001,00 a € 300.000,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato almeno da un dipendente del Contraente, a bordo di un autoveicolo seguito da altro autoveicolo con almeno due Agenti di Istituti di polizia privata, muniti di arma da fuoco, che devono scortare i portavalori anche nelle operazioni di carico e scarico.

1.2 In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato 180% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20%, sino al massimo di € 15.000,00 a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altrui.

## 2. Trasporto con autovetture blindate o furgone blindato.

2.1 Per autovettura blindata o furgone blindato s'intende un autoveicolo appositamente attrezzato per il trasporto di valori che presenti almeno le seguenti caratteristiche.

2.1.1 blindatura antiproiettile estesa a tutta la superficie esterna, sia nelle parti cieche sia in quelle trasparenti realizzata con materiali (acciai balistici, fibroresine e fibroc ceramiche per le prime, vetri corazzati stratificati o sintetici per le seconde) idonei a fornire protezione contro gli attacchi condotti con arma da fuoco portatile;

2.1.2 radiatore, dispositivo di accensione, impianto frenante, batteria e serbatoio del carburante, adeguatamente protette;

2.1.3 ruote dotate di pneumatici atti a consentire la marcia anche se colpiti da proiettili di arma da fuoco oppure ruote dotate di fasce metalliche interne montate sui cerchi con funzione di contenimento del tallone del pneumatico;

2.1.4 sistema di ventilazione o condizionamento del motore o dell'abitacolo realizzato attraverso aperture sagomate in modo tale da impedire l'introduzione diretta di oggetti o proiettili.

Per quanto riguarda l'immissione dell'aria all'interno dell'abitacolo e' necessario che:

- a) nel caso di ventilazione semplice la circolazione d'aria sia ottenuta tramite un ventilatore dotato di inversione di marcia azionabile dall'equipaggio;
- b) nel caso di veicolo equipaggiato con climatizzatore o condizionatore l'apertura di immissione dell'aria esterna sia dotata di un dispositivo di chiusura alienabile dall'equipaggio.

2.1.5 porte e sportelli esterni, a qualunque uso destinati, senza maniglie esterne, rifermati da serrature di sicurezza con dispositivi elettrici di bloccaggio azionali da apposito circuito con alimentazione autonoma.

Ogni altra feritoia chiusa dall'interno del veicolo mediante uno sportello blindato dotato di dispositivi di bloccaggio manovrabili solo dall'interno;

2.1.6 sistema di allarme acustico azionato dalla cabina comando;

2.1.7 furgoni blindati

2.1.7.1 compartimentazione in due vani dell'abitacolo, mediante divisorio a prova di proiettile, uno dei quali per l'autista, capo macchina e scorta e l'altro per la custodia dei valori.

2.1.8 autovetture blindate

2.1.8.1 bagagliaio per la custodia di valori, separato dall'abitacolo da un divisorio fisso in lamiera, munito di doppio cofano con serratura di sicurezza applicata al cofano interno.

2.2 equipaggio del veicolo composto da un capo macchina, da un autista, entrambi muniti di arma da fuoco, e dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto; il carico e lo scarico dei valori deve essere fatto da detto portavalori o suo sostituto. Durante tali operazioni devono essere osservate le seguenti modalità:

2.2.1 Furgoni blindati

2.2.1.1 la porta o sportello esterno per il carico e lo scarico dei valori e la porta o sportelli interni di comunicazione al vano adibito alla custodia dei valori non possono rimanere contemporaneamente aperti.

2.2.1.2 tutte le altre porte o sportelli interni od esterni devono essere bloccati internamente.

2.2.1.3 l'autista e il capo macchina devono rimanere ai propri posti.

## 2.2.2 Autovetture blindate

2.2.2.1 tutte le porte o sportelli interni, fatta eccezione per quelli attraverso i quali avviene il carico e lo scarico dei valori, devono essere bloccati internamente.

2.2.2.2 l'autista e il capo macchina devono rimanere ai propri posti.

## 2.3 I trasporti di valori:

2.3.1 sino a Euro 350.000,00 possono essere effettuati a mezzo della sola autovettura blindata o furgone blindato;

2.3.2 oltre Euro 350.000,00 sino a Euro 512.000,00 devono essere effettuati a mezzo di autovettura blindata dotata delle seguenti prevenzioni (\*) o furgone blindato;

2.3.3 oltre Euro 512.000,00 sino a Euro 1.000.000,00 devono essere effettuati a mezzo di furgone blindato dotato delle seguenti prevenzioni.(");

2.3.4 oltre Euro 1.000.000,00 devono essere effettuati a mezzo di furgone blindato dotato delle seguenti prevenzioni (\*), seguito da altro veicolo con almeno tre agenti di Istituti di polizia privata, muniti di arma da fuoco, che devono vigilare anche le operazioni di carico e scarico dei valori.

## Art. 28 CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni alla Spett.le In Più Broker Srl in qualità di Broker ai sensi della legge 28/11/84 n. 792 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

## SOMME ASSICURATE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO E CALCOLO DEL PREMIO

ENTI IN GARANZIA	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO ‰	PREMIO LORDO
Valori in cassaforte e armadi corazzati:	€ 130.000,00		
Detenzione Titoli ovunque riposti	€ 100.000,00		
Fondi custoditi da banca d'Italia	€ 20.000,00		
Pagamento bonifici	€ 250.000,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 500.000,00</b>		